

Corte di appello di Palermo, Sez. I, Ordinanza del 19 febbraio 2011

Con decreto del 20 ottobre 2010, il Tribunale per i minorenni di Palermo rigettava l'istanza di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale presentata da N.E.H., per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico delle due figlie minori, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Dlgs. n. 286/1998.

Avverso l'anzidetto provvedimento ha proposto reclamo N.E.H., chiedendo di essere autorizzato a permanere in Italia per un periodo di almeno cinque anni.

La corte osserva che il reclamo si ravvisa fondato.

In effetti, a carico del reclamante risultano tre condanne penali per vendita di prodotti contraffatti, ma si tratta di fatti risalenti nel tempo (commessi fino all'anno 2003) e che non destano grave allarme sociale.

In tale situazione, le condanne riportate dalla reclamante non possono considerarsi ostative all'accoglimento della richiesta, dovendosi condividere le considerazioni difensive in merito alla sussistenza dei presupposti di legge previste dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 286/1998: il reclamante è padre di due figlie minori, la più giovane delle quali è nata il 5 luglio 2000 e si ritiene che l'eventuale assenza del padre inciderebbe negativamente su un armonico sviluppo psicofisico delle figlie minori.

D'altronde, deve tenersi conto di alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione (vedasi Cassazione civ., sezione I, ord. n. 823 del 19.1.2010 e Cassazione civ., sez. I del 26 giugno 2009), che hanno interpretato "in bonam partem" le regole contenute nell'articolo 31 del D.lgs. n. 286/1998, facendo esplicito riferimento ad alcune statuizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Alla stregua del menzionato orientamento giurisprudenziale (citato anche dalla difesa nel reclamo), la Corte ritiene di autorizzare il reclamante, per gravi motivi connessi allo sviluppo fisico delle figlie, a permanere nel territorio italiano per un periodo di anni cinque.

Peraltro, giova rilevare che non sono previsti specifici limiti temporali per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 31 D.lgs. 286/1998, che può essere concessa "per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni" del menzionato Testo Unico.

Il decreto impugnato deve essere, dunque, riformato.

In considerazione della natura non contenziosa del procedimento e dell'esito del reclamo, si lasciano le spese processuali a carico del reclamante.

P.Q.M.

La Corte, visto l'articolo 31 del D.Lgs. n. 286/1998;

in riforma del decreto emesso il 20 ottobre 2010 dal Tribunale per i minorenni di Palermo, autorizza la permanenza nel territorio italiano, per un periodo di anni cinque, del reclamante N.E.H., nato in Marocco il 27 gennaio 1970.

Lascia a carico del reclamante le spese processuali da lui sostenute.

Si comunichi alle parti, nonché alla rappresentanza diplomatica o consolare del Marocco ed al questore di Palermo, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Presidente: Camerata Scorazzo

Relatore: Mitra.

Sentenza depositata il 19.2.2011